

DELIBERA N. 11 DEL 21 MARZO 2023

PORTO DI GAETA ADEGUAMENTO N. 4 "PIANO RACCOLTA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI SCALANTI IL PORTO DI GAETA".

IL COMITATO DI GESTIONE

- VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, recante "Disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale" e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15.12.2020, con il quale il Dott. Pino Musolino è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (AdSP);
- VISTO la Delibera del Comitato di gestione n.01 dell'11.02.2021 con la quale il Dott. Paolo Riso è stato nominato Segretario generale dell'AdSP;
- VISTO il Decreto del Presidente n.298 del 16.12.2021 di aggiornamento della composizione del Comitato di gestione di questa AdSP costituito con D.P. n.15 del 27.01.2021;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n.430 del 28.10.2021, con il quale è stato costituito il Collegio dei revisori dei conti di questa AdSP per un quadriennio a far data dal 15.11.2021;
- VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 424 del 30.12.2022 di nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti Dott. Ermanno Piteo in sostituzione del Dott. Gianluca Laganà;
- VISTA la Legge del 06.11.2012, n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO il D.lgs. n.33 del 14.03.2013, di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO il Decreto del Presidente n. 162 del 22.04.2022, con cui è stato approvato il Documento di aggiornamento del PTPCT - 2022-2024 (Piano integrato di Attività e Organizzazione - Sottosezione rischi corruttivi e Trasparenza) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale;

- VISTO il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152, recante norme in materia ambientale;
- VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTE le Ordinanze della Capitaneria di Porto di Gaeta n. 75 del 30.08.2004 e n. 08 del 31.01.2011, relative al conferimento ed alla raccolta dei rifiuti di qualsiasi genere provenienti dalle navi scalanti il porto di Gaeta;
- VISTA la Delibera n. 18 del 19.07.2018, con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il “Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti il porto di Gaeta”; Adeguamento n. 2, ex art 5 del D.Lgs. n.197/2021, da assumere quale Capitolato Speciale di Appalto relativa all’affidamento in concessione del servizio (ex. D.M. 14.11.1994 e 04.04.1996);
- VISTO il Decreto 202 del 17.07.2020, con cui è stata approvata la proposta di aggiudicazione per l’affidamento in concessione del servizio denominato “Servizio, per un biennio, di raccolta ed avvio a trattamento di varie tipologie di rifiuti prodotti dalle navi scalanti la circoscrizione e la rada di Gaeta e servizio biennale di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei interni alla circoscrizione portuale di Gaeta”;
- VISTO il D.lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii., relativo al “Codice dei contratti pubblici”;
- Visto il decreto 197 del 08.11.2021, che ha abrogato il D.Lgs. n. 182 del 24.06.2003 e recepito la Direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;
- Visto l’esito della conferenza di servizi del 14.12.2022, in cui da parte delle Amministrazioni e gli Enti coinvolti, sono emerse osservazioni - rispettivamente da parte della locale Capitaneria di porto, trasmessa con nota prot. n. 36653 del 15.12.2022, acquisite al protocollo dell’Ente n. 15055 pari data e verbalmente da parte del Comune di Gaeta - di cui si è tenuto puntualmente conto per la redazione dell’allegato adeguamento n. 4;
- VISTA la memoria (parte integrante della presente delibera);

- Alla presenza dei componenti del Comitato di gestione: Dott. Pino Musolino, Arch. Roberto Fiorelli (in videoconferenza), Dott. Giuseppe Lotto e Arch. Emiliano Scotti;
- Alla presenza, in videoconferenza, del componente del Comitato di gestione in rappresentanza dell’Autorità marittima Amm. (CP) Giuseppe Strano che non esprime il voto in quanto la materia non è di competenza;
- Alla presenza dei componenti del Collegio dei revisori dei conti: Dott. Ermanno Piteo e Dott.ssa Lidia Spagnuolo (in videoconferenza);

all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All’approvazione dell’allegato Adeguamento n. 4 del “PIANO RACCOLTA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI SCALANTI IL PORTO DI GAETA”.

Civitavecchia, 21 marzo 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Paolo RISSO)

IL PRESIDENTE
(Prof. Dott. Pino MUSOLINO)

MEMORIA PER IL COMITATO DI GESTIONE
ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N.11

OGGETTO: PORTO DI GAETA ADEGUAMENTO N. 4 DEL "PIANO RACCOLTA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI SCALANTI IL PORTO DI GAETA".

Premesso che:

- Con Delibera n. 18 del 19.07.2018, il Comitato di Gestione ha approvato l'Adeguamento n. 2 del "Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti il porto di Gaeta";
- Con Decreto 202 del 17.07.2020, è stata approvata la proposta di aggiudicazione per l'affidamento in concessione del servizio denominato "Servizio, per un biennio, di raccolta ed avvio a trattamento di varie tipologie di rifiuti prodotti dalle navi scalanti la circoscrizione e la rada di Gaeta e servizio biennale di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei interni alla circoscrizione portuale di Gaeta";
- Il D.Lgs. n. 197 del 08.11.2021 ha abrogato il D.Lgs. n. 182 del 24.06.2003 e recepito la Direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;
- La procedura di affidamento del servizio non risulta ancora ultimata ed è dovere ed interesse dell'Ente assicurare la continuità dello stesso, nel rispetto del buon andamento dell'azione amministrativa (*ex Art 97 della Costituzione*) e tenuto conto che la convenzione per il servizio, stipulata con Rogito 6922 in data 14.12.2020 Rep. 11505, risulta scaduta il 14.12.2022, si è ritenuto opportuno concedere n. 1 proroga del servizio per un periodo presunto di 4 mesi alle stesse condizioni ivi comprese nella concessione in essere;
- Per quanto al punto precedente e nelle more della conclusione dell'*iter* di gara finalizzato alla nuova aggiudicazione del servizio per il ritiro rifiuti bordo nave scalanti il porto di Gaeta, la Società Se.Ma.Ter Servizi Marittimi e Terrestri S.r.l., così come disposto con nota prot. n.15633 del 28.12.2022, proseguirà l'espletamento del servizio, sino alla data di avvio del nuovo affidamento al concessionario assegnatario;
- In data 14.12.2022, a seguito di convocazione promossa da questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, prot. n. 14610 del 05.12.2022, presso gli Uffici di Gaeta, si è tenuta una Conferenza di Servizi indetta ai sensi del c.2, dell'art. 14 della Legge 07.08.1990, n. 241, propedeutica all'approvazione dell'adeguamento n. 3 del "Piano di raccolta rifiuti delle navi scalanti il porto di Gaeta", nonché, al recepimento degli aggiornamenti normativi definiti nel D.Lgs. 197/2021, intervenuti successivamente all'approvazione, da parte del Comitato di Gestione, dell'adeguamento n. 2;
- Ad esito della succitata C.d.S., sono emerse delle osservazioni rispettivamente da parte della locale Capitaneria di porto, trasmesse formalmente con nota prot. n. 36653 del 15.12.2022, acquisite al protocollo dell'Ente n. 15055 pari data e verbalmente da parte

del Comune di Gaeta. Di dette osservazioni si è tenuto interamente conto per la redazione dell'allegato adeguamento n. 4 che, una volta approvato da codesto Comitato, costituirà il Capitolato Speciale di Appalto della gara, relativa all'affidamento in concessione del servizio (ex D.M. 14.11.1994), per una durata congrua rispetto agli investimenti ed alle modalità necessarie all'espletamento dello stesso tenendo conto degli sviluppi portuali attesi. La durata della concessione da mettere a gara è stabilita in anni 5, in quanto durante tale periodo non sono previsti significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto (inclusa la fonda/rada) rispetto a quelli contenuti nell'Adeguamento n. 2 del Piano.

Il regime tariffario indicato nel presente Piano, è stato determinato applicando i contenuti dell'Allegato IV al D.lgs. 197/2021, il quale prevede che l'Autorità competente determina l'importo della tariffa prevedendo:

- a) una tariffa indiretta indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire almeno il 35% degli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, di cui all'art 8 del D.lgs. 197/2021, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti;
- b) una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave agli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire la parte dei costi non coperta dalla quota di cui alla lettera a).

Gli oneri relativi all'istituzione del servizio, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento dei rifiuti raccolti, nonché quelli necessari a predisporre un serie di accorgimenti in materia di sicurezza, sono stati stimati in congruità alle indicazioni contenute nel D.lgs. 163/2006. Tali oneri ammontano annualmente ad € 381.304,80/anno così come meglio specificato nella sottoindicata tabella:

Voce di costo	Ammontare (€/anno)
Personale	152.201,19
Uso mezzo nautico	41.279,81
Nolo autocarro (già comprensivo costi generali ed utile)	42.660,50
Costi inerenti la sicurezza	6.789,95
Trattamento rifiuti	95.088,00
Costi generali (non ricompresi in prezzari)	43.285,35
totale	381.304,80

La tariffa indiretta indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, copre tutti gli oneri relativi all'istituzione del servizio, ad eccezione di quelli associati al trattamento dei rifiuti conferiti in via ordinaria. Essa è differenziata in funzione della tipologia di nave servita, per tenere conto del loro numero, e dell'impegno specifico delle risorse necessarie a dare corso al servizio e copre tutti i costi, ad eccezione di quelli di trattamento, associati al primo intervento sotto-bordo di un mezzo nautico o terrestre in grado di raccogliere fino a mc.4 di rifiuti. Appresso si riportano i valori delle quote fisse poste a base di gara:

Tipologia nave	Tariffa indiretta	
Petroliere presso pontile petroli	2.202,71	€/accosto
Mercantili presso porto commerciale	789,04	€/accosto
Crociere presso Banchina Caboto/porto commerciale	1.183,56	€/accosto
Pescherecci	0,00	€/anno
Unità da diporto	0,00	€/anno

Il conferimento dei rifiuti da parte della nave comporta, sia l'applicazione di tariffe da corrispondersi per l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta, che gli oneri associati al trattamento dei rifiuti conferiti in via ordinaria. Tali tariffe sono correlate alle modalità di raccolta, ed al quantitativo ed alla tipologia di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave:

Descrizione	Marpol	Imballaggio	Tariffa	
Oli esausti	I	fusti/taniche	0,00	€/tonn
Rifiuti di sentina	I	fusti/taniche	200,00	€/tonn
Rifiuti alimentari	V	sacchi/big-bag	1.000,00	€/tonn
Rifiuti assimilabili ai RRSSUU	V	sacchi/big-bag	350,00	€/tonn

Per il trattamento finale di altre tipologie di rifiuti il Concessionario provvederà a fornire quotazioni specifiche, applicando le tariffe indicate nei vigenti tariffari regionali e nazionali. Per tariffare le attività non indicate nei vigenti tariffari regionali e nazionali, la ditta Concessionaria selezionerà gli eventuali fornitori con procedure conformi al D.lgs. 163/2006, ed applicherà (secondo quanto previsto dalla "Tariffa dei prezzi Regione Lazio" vigente) ai costi ribassati in sede di offerta della selezione dei fornitori una maggiorazione del 15.0%, per le spese generali sostenute per dare corso a tali attività.

Per interventi sottobordo successivi al primo (in quanto vengono conferiti rifiuti in quantità superiore ai mc. 4, o per esigenze operative di bordo) la nave (ad eccezione dei pescherecci e delle unità da diporto) corrisponderà alla ditta una somma posta a copertura dei costi di raccolta e trasporto non coperti dalla quota fissa, come indicato nella successiva tabella:

Tipologia nave	Diritto di chiamata
Petroliere presso pontile petroli	473,75 €/intervento
Mercantili presso porto commerciale	208,10 €/intervento
Crociere presso Banchina Caboto/porto commerciale	208,10 €/intervento

Per soste sotto-bordo che si prolungano oltre i 30 minuti, viene applicata una maggiorazione del 30% dei diritti di chiamata sopra indicati; tale maggiorazione si cumula ogni 30 minuti o frazione.

Considerato che la durata prevista della concessione è pari ad anni 5, i ricavi presunti, provenienti dalla gestione economica del servizio, posti a base della gara relativa alla selezione della ditta concessionaria sono pari ad € 1.906.524,00

$$381.304,80 \text{ €/anno} \times 5 \text{ anni} = \text{€ } 1.906.524,00$$

Tale importo è presunto in quanto correlato alla quantità di rifiuti che verranno conferiti ed al numero delle navi oggetto del servizio, che non è possibile prevedere con assoluta precisione. Pertanto, al fine di dare una chiara e trasparente informazione agli operatori economici sui reali valori della concessione che l'Ente intende affidare, verranno poste a base di gara le quote che moltiplicate per il numero di navi servite, e la quantità e tipologia di rifiuti da esse conferiti, determineranno l'effettivo valore della concessione.

Inoltre, per tenere conto di questa *alea* (intrinseca nell'istituto delle concessioni), l'Ente ha previsto che gli venga corrisposta, oltre ad un canone fisso, una percentuale degli introiti derivanti dallo svolgimento del servizio.

Su quanto precede, considerata l'importanza rivestita dall'argomento, si chiede ai componenti di codesto Comitato di esprimere un parere in base all'art. 9 della legge n. 84/94, riguardo l'approvazione dell'allegato "Adeguamento n.4 del "piano raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti il porto di Gaeta" (ex art.5 del D.lgs. 197/2021), e la sua adozione quale Capitolato Speciale di Appalto della gara avente ad oggetto il rilascio della concessione a svolgere tale servizio, che avverrà con procedura conforme all'art.30 del D.lgs. 163/2006, e tenendo conto dei seguenti requisiti:

- ÷ durata della concessione, anni 5 (cinque);
- ÷ importo presunto a base d'asta, € 1.906.524 (di cui € 761.005,95 per personale, ed € 33.949,75 per oneri connessi alla sicurezza);
- ÷ importo minimo del canone della concessione (che la ditta concessionaria deve versare all'Ente) pari ad € 5.000,00/anno;
- ÷ percentuale minima sugli introiti derivanti dallo svolgimento del servizio (che la ditta concessionaria deve versare all'Ente) pari al 3,0%;
- ÷ criterio dell'affidamento, quello del prezzo più basso (ex art.82 del D.lgs. 163/2006).

Civitavecchia, . .2023

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco Maria D'Alesio




Il Segretario Generale

Dott. Paolo Rizzo



PIANO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI SCALANTI IL PORTO DI GAETA

(Art.5, comma 1 del D.Lgs. 08.11.2021 n. 197)



Adeguamento n. 4/2023

PREMESSA

Il presente *Piano* disciplina le modalità di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi nella circoscrizione portuale di Gaeta, esso è stato adottato in forza del c.1, dell'art. 5 del D.lgs. 08.11.2021, n.197, in coerenza e nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate in materia e mira alla riduzione degli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi, nonché di implementare la disponibilità del servizio destinato alla raccolta dei suddetti rifiuti e residui.

La redazione del presente documento è un adeguamento dei contenuti del *Piano* adottato dal Comitato Portuale dell'Ente con Delibera n. 57 del 06.08.2004, ed approvato con Decreto del Presidente dell'Ente n.3 del 02.05.2005. Il presente *Piano* contiene gli adeguamenti dei comportamenti dei diversi soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti prodotti a bordo di navi alle recenti disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali, che tendono all'ottimizzazione del servizio, al fine di dotare la circoscrizione portuale di Gaeta, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi adeguati in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo gli standards di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

La capacità degli impianti portuali di raccolta con cui il servizio è svolto, è stata commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti prodotti da navi similari a quelle che in via ordinaria approdano nella circoscrizione portuale di Gaeta, e tenuto conto delle esigenze operative degli utenti dello scalo, dell'ubicazione geografica, delle dimensioni del porto e della tipologia delle navi che vi fanno scalo.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI DEFINIZIONI

Le principali fonti cui si uniforma il presente *Piano* sono:

- ÷ il R.D. 30.03.1942, n.327, inerente l'approvazione del testo definitivo del "Codice della Navigazione";
- ÷ il D.P.R. 15.02.1952, n.328, inerente l'approvazione del "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione";
- ÷ la Convenzione I.M.O. MarPol 73/78, relativa alla "Prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi";

- ÷ la L. 28.01.1994, n.84, recante “Riordino della legislazione in materia portuale”;
- ÷ il D.M. 14.11.1994, relativo alla “Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale”;
- ÷ il D.M. 22.05.2001, recante “Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali”;
- ÷ la Legge n. 308 del 15.12.2004, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;
- ÷ il D. Lgs. n. 196 del 19.08.2005;
- ÷ il D.lgs. 03.04.2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”;
- ÷ il D.Lgs. 202/2007, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
- ÷ il D.M. 19.03.2008, recante norme sul conferimento dei rifiuti prodotti da navi militari;
- ÷ la Sentenza del T.A.R. Toscana (Sezione 2) 06.11.2009, n.1586, relativa alla soglia minima della quota della tariffa del servizio di raccolta rifiuti prodotti a bordo di navi;
- ÷ la circolare prot.5397 del 04.04.2012 della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d’acque interne, relativa all’utilizzo di mezzi nautici in “conto proprio”;
- ÷ la Guida sui rifiuti portuali del Ministero dell’Ambiente, emessa il 15.07.2014.
- ÷ il D.lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i., relativo al “Codice dei contratti pubblici”;
- ÷ l’Ordinanza n. 76/2004 e ss.mm.ii della Capitaneria di Porto di Gaeta;
- ÷ il regolamento (UE) 352/2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;
- ÷ la direttiva (UE) 851/2018, che modifica la direttiva 98/2008 CE relativa ai rifiuti;
- ÷ il D.Lsl. 3 settembre 2020 n. 116;
- ÷ il Decreto Legge n. 135 del 14.12.2018;
- ÷ il D.Lgs. n. 197 del 08.11.2021, che recepisce la Direttiva (UE) n. 883 del 17.04.2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga il D.Lgs. n. 182 del 24.06.2003.

Ai fini del presente *Piano*, si intende per:

- ÷ Autorità competente: l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale;
- ÷ Autorità Marittima: la Capitaneria di Porto di Gaeta;
- ÷ Concessionaria del servizio (Concessionaria): la ditta che verrà selezionata a seguito di procedura di gara ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- ÷ nave: unità di qualsiasi tipo, che opera nell’ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d’aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché i pescherecci (qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine

- viventi) e le imbarcazioni da diporto (unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative);
- ÷ Rifiuti delle navi: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina e le acque reflue prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MarPol nonché i rifiuti accidentalmente pescati;
 - ÷ Residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico e pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite.

Il presente regolamento si applica alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano all'interno della circoscrizione portuale di Gaeta, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

2. AMBITI OVE IL SERVIZIO È PRESTATO

Il servizio di raccolta rifiuti oggetto del presente *Piano* è prestato all'interno della circoscrizione portuale di Gaeta, la quale ricade all'interno di un'area speciale (Mediterraneo) secondo quanto indicato dalla Convenzione MarPol 73/78, ed è stata classificata area sensibile ai sensi del D.lgs. 152/2003 con Delibera della Giunta della Regione Lazio.

La circoscrizione portuale di Gaeta, così come individuata dal D.M. 27.03.2003, costituisce una struttura logistica variegata, e si estende lungo la fascia costiera compresa tra località Punta Stendardo fino alla Località Vendicio nei pressi del confine con il territorio comunale di Formia. Considerati gli accordi in essere, sono esclusi dal campo di applicazione del presente *Piano* i conferimenti dei rifiuti prodotti dalle navi stanziali la circoscrizione portuale di Gaeta accolte presso il piazzale e la banchina che ospitano alcune unità della NATO (Petroleum Oil Lubricant Complex ed area di competenza della N.S.A.Naples – U.S. Navy), in quanto a seguito di formale richiesta dell'Ente (prot.4806 del 09.04.2008), gli Enti militari che amministrano tale porzione di demanio hanno manifestato l'interesse a gestire il ciclo dei rifiuti prodotti in tale ambito portuale con atti propri, emanati in conformità al D.M. 19.03.2008.

Inoltre, per le navi ospitate presso i seguenti ambiti territoriali, il servizio viene reso limitatamente ai rifiuti speciali, in quanto i rifiuti urbani ed assimilati prodotti dalle medesime navi stanziali sono direttamente gestiti dal Comune di Gaeta, il porto peschereccio (che ospita la flottiglia di Gaeta

costituita da unità destinate alla pesca a strascico e ulteriori unità adibite a pesca con attrezzi da posta):

- ÷ gli approdi turistici, in quanto il Comune di Gaeta, in considerazione della contiguità territoriale di tali porzioni di sedime portuale al tessuto urbano, ha manifestato l'interesse la disponibilità ad estendere il ciclo dei RR.SS.UU. attivo (che prevede una raccolta differenziata avente modalità e frequenze differenti da quelle proposte dall'A.d.S.P.).

Pertanto, il servizio di raccolta oggetto del presente Piano è prestato in maniera ordinaria esclusivamente alle navi scalanti i seguenti ambiti portuali:

- ÷ **la banchina Caboto;**
- ÷ **il porto commerciale di Gaeta;**
- ÷ **il pontile petroli in concessione alla società ENI S.p.A..**

E limitatamente ai rifiuti speciali, in seguito ad accordi da prendersi di volta in volta, per:

- ÷ **porto pescherecci;**
- ÷ **approdi turistici.**

3. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

3.1 Obbligo conferimento rifiuti

Il Comandante della nave, prima di lasciare la circoscrizione portuale di Gaeta, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave.

Il Comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'unità da diporto in transito che non aderiscono alla sosta (sosta inferiore alle 24h), che non assolve all'obbligo oggetto del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 ad € 30.000,00 (comma 3, art. 16, D.lgs. 197/2021).

È previsto un meccanismo di indennizzo da corrispondere alle navi a carico del gestore del servizio, nel caso di ritardi ingiustificati nel conferimento o nella raccolta dei rifiuti. Tale indennizzo è riconosciuto nella forma della riduzione del 10% sulla tariffa dovuta, (comma 10, art. 4, D.lgs. 197/2021). Al gestore del servizio portuale di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.lgs 197/2021, che non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 8, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 258, del D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006, specificatamente stabilite per i casi di violazione degli obblighi di tracciabilità.

3.2 Deroga all'obbligo di conferire rifiuti

Fatto salvo quanto indicato al comma 1, dell'art.7 del D.lgs. 179/2021, una nave può procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, previa autorizzazione della Capitaneria

di Porto di Gaeta che, avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del chimico del porto ove lo ritenga necessario, ha accertato almeno una delle seguenti condizioni:

- a) che dalle informazioni fornite conformemente agli allegati 2 e 3 del D.lgs. 197/2021 risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo;
- b) che dalle informazioni disponibili a bordo delle navi che non rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 196/2005 risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo;
- c) che la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse.

Al fine di garantire l'uniformità per l'applicazione della deroga di cui alle lettere a) e b), la Commissione Europea ha adottato il Regolamento (UE) n.89 del 21.01.2022, che definisce i metodi da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata.

La presente deroga si applica fatte salve prescrizioni più rigorose a carico delle navi, adottate in base al diritto internazionale.

4. TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI RACCOLTI

Uno degli scopi del D.lgs. 197/2021 è di verificare il corretto avvio a trattamento dei rifiuti prodotti dalle navi, al fine di evitare illeciti smaltimenti/gestioni anche attraverso una serie di adempimenti documentali:

- ÷ la nave, ad eccezione dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto, ha l'obbligo di notificare, in ottemperanza all'art.6 del D.lgs. 197/2021, la quantità dei rifiuti detenuti a bordo e che intende conferire, attraverso la compilazione dell'allegato 2 del citato decreto legislativo in conformità all'art. 6 della direttiva (UE) 2019/883;
- ÷ al contrario della nave, la ditta che effettua la raccolta dei rifiuti deve garantire la tracciabilità dei rifiuti raccolti secondo la vigente normativa italiana, provvedendo anche agli adempimenti relativi alla comunicazione prevista dalla Legge 25.01.1994, n.70 (Modello Unico Dichiarazione) ed alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti (art. 190 del D.lgs. 152/2006) relativi ai rifiuti raccolti dalle navi (art.6, c.3 del D.lgs. 197/2021);
- ÷ sempre nello spirito della tracciabilità dei rifiuti, le navi soggette all'applicazione della convenzione Marpol 73/78 hanno necessità di ottenere una certificazione dei rifiuti

consegnati alla ditta che effettua il servizio di raccolta, attraverso, quanto meno, il ricevimento del c.d. bollettario Marpol conforme alla circolare IMO MEPC.1/Circ.645 (Waste Delivery Receipt – WDR), che va annotato sul garbage record book di bordo.

La necessità di tracciare i rifiuti prodotti dalle navi a mezzo di un documento che indichi in maniera univoca la qualità e quantità dei rifiuti raccolti dalla ditta incaricata del servizio sarà disciplinata attraverso l'istituzione e relativa iscrizione nel nuovo “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” gestito direttamente dal Mite, la tracciabilità dei rifiuti rimane garantita con la tenuta del registro di carico e scarico e del formulario per il trasporto dei rifiuti, nonché con la trasmissione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

La necessità di tracciare i rifiuti prodotti dalle navi a mezzo di un documento che indichi in maniera univoca la qualità e quantità dei rifiuti raccolti dalla ditta incaricata del servizio prevede che:

- ÷ dall'arrivo della notifica art.6, comma 1, lettere a) e b) D.lgs. n. 197/2021), da parte dell'Armatore o dal Comandante della nave, e/o da loro rappresentante il gestore dell'impianto portuale organizza, entro le 24 ore prima dell'ingresso della nave nel porto di approdo, il servizio sulla base degli arrivi e partenze delle navi, tenendo conto delle tipologie dei rifiuti dichiarati nel foglio di notifica, ed invia una squadra operativa per il ritiro di detti rifiuti;
- ÷ al momento del ritiro dei rifiuti, viene consegnato dall'operatore ecologico portuale al comandante o suo preposto il cd. “Buono di servizio giornaliero” (modello uniforme in tutti i porti ed in via di armonizzazione a livello europeo, in attesa del quale può anche essere utilizzato il WDR), il quale viene dallo stesso controfirmato come ricevuta di effettiva consegna dei rifiuti prodotti e di conformità degli stessi a quanto dichiarato in esso, e copia dell'allegato 3 contenuto nel D.Lgs. 197/2021 in conformità all'art. 7 della direttiva (UE) 2019/883;
- ÷ l'unità locale che ha ricevuto le copie dei buoni di servizio giornalieri provvede ad effettuare le operazioni previste attraverso la compilazione del Registro Cronologico;
- ÷ per il successivo conferimento dei rifiuti dall'impianto portuale di raccolta all'impianto di destinazione, il gestore deve seguire le ordinarie procedure previste dal D.Lgs 152/2006 e D.M. 17.12.2009 e ss.mm.ii.

Pertanto, alla nave andrà rilasciata all'atto del ritiro dei rifiuti, in base alla necessità operative connesse, uno dei seguenti documenti:

- il **Formulario di Identificazione Rifiuti** (FIR) conforme al D.M. 01.04.1998 n.145 e D.lgs. 116/2020;

- il **Buono di Servizio Giornaliero (BSG)**, secondo quanto previsto dall'art.188 ter del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e conforme all'allegato 3 del D.Lgs. 197/2021.

Secondo quanto previsto dalla Regola 9 dell'annesso V della Convenzione Marpol 73/78, è ammesso l'utilizzo della Waste Delivery Receipt (WDR) da annotare sul garbage record book di bordo; l'IMO (International Maritime Organization) con la risoluzione MEPC 201 (62) adottata il 15.07.2011, delinea le modifiche apportate al nuovo Annesso V MarPol 73/78 Circ. 1 del 19.12.2012, del Ministero dell'Ambiente che definiscono il Waste Delivery Receipt (WDR) da utilizzare in tutto il mondo.

5. ANALISI STORICA

Con riferimento all'art. 4, della Legge 28.01.1994, n.84 e s.m.i., il porto di Gaeta è considerato un porto di rilevanza economica internazionale (categoria II, classe II) in cui risultano svolgersi i seguenti traffici:

- ÷ commerciale;
- ÷ industriale e petrolifera;
- ÷ passeggeri;
- ÷ peschereccia;
- ÷ diportistica;
- ÷ militare.

In funzione della tipologia della nave si possono individuare differenti aree di approdo. Inoltre, a causa di temporanea indisponibilità della banchina di ormeggio alcune navi mercantili possono stazionare in rada presso aree localizzate dalle competenti Autorità.

All'interno della circoscrizione portuale hanno fatto scalo, nell'ultimo triennio, navi che hanno movimentato le seguenti merci e passeggeri.

Descrizione	2019	2020	2021	media
Crocieristi	4.375		200	1.525
Rinfuse solide	429.394	434.461	595.457	486.437
Altre merci		2705	31.921	11.542
Prodotti petrolio	1.113.040	1.045.462	1.135.782	1.098.095

5.1 Tipologia navi

Presso la circoscrizione portuale di Gaeta approdano in via ordinaria:

- ÷ navi mercantili (rinfuse secche e liquide, general cargo, etc);

- ÷ petroliere;
- ÷ crociere;

mentre, le altre tipologie di navi sono stanziali nel porto di Gaeta:

- ÷ navi servizi portuali;
- ÷ pescherecci;
- ÷ unità da diporto;
- ÷ navi militari.

5.2 Aree portuali destinate agli approdi

In funzione della tipologia della nave si possono individuare differenti aree di approdo all'interno della circoscrizione portuale di Gaeta, di cui rientrano nel campo di applicazione del presente *Piano* quelli interni al:

- ÷ Banchina Caboto (centro storico), ove avviene l'accosto delle navi da crociera di limitata stazza;
- ÷ porto commerciale (loc. Arzano), ove avviene la movimentazione di disparate tipologie di merci a cura delle diverse imprese portuali locali, e l'accosto di navi da crociera di maggiori dimensioni;
- ÷ pontile petroli (loc. Peschiera), in uso esclusivo alla ENI S.p.A..

5.3 Traffici portuali

In funzione della tipologia, le navi fanno scalo e stazionano in porto/rada con frequenze molto variabili, ed appresso si riportano i dati caratterizzanti le navi scalanti.

5.3.1 Navi da crociera

Il traffico crocieristico (in media 1.525 passeggeri annui) è ospitato presso la banchina Caboto o al Porto commerciale, dove annualmente attraccano in media 6 navi da crociera. Tali navi attraccano dopo una navigazione di circa 8/10 ore e rimangono in sosta per un periodo di tempo che solitamente è diurno.

Scali	2019	2020	2021	media
Navi da crociera	15	0	3	6

5.3.2 Navi mercantili

Il traffico di merci (in media 497.979 di tonnellate annue) è ospitato presso il porto commerciale dove annualmente attraccano circa 118 navi general cargo. Tali navi

attraccano al pontile dopo 2/10 giorni di navigazione e vi sostano per la durata delle operazioni di scarico/carico che solitamente è inferiore alle 48 ore.

Scali	2019	2020	2021	media
Navi mercantili	126	146	83	118

5.3.3 Petroliere

Il traffico petrolifero (in media 1.098.095 di tonnellate annue) è ospitato presso il pontile petroli dove annualmente attraccano circa 59 navi cisterna. Tali navi attraccano al pontile dopo 2/10 giorni di navigazione e vi sostano per la durata delle operazioni di scarico/carico che solitamente è inferiore alle 48 ore.

Scali	2019	2020	2021	media
Petroliere	51	60	66	59

6. QUANTITATIVI RIFIUTI

In considerazione dello svolgimento del servizio di ritiro rifiuti bordo nave attualmente in esercizio, per il periodo compreso tra il mese di gennaio/dicembre 2021 e gennaio/ottobre 2022 risultano essere state conferite le seguenti tipologie di rifiuti espresse in Kg:

Rifiuto	Crociera	Mercantile	Petroliera
Sentina	0	0	0
Oli esausti	0	0	0
Sewage	0	0	0
Carta e cartone	0	0	0
Plastica	0	0	0
Legno	0	0	0
Metallo	0	0	0
Vetro	0	0	0
Immondizia	2160	30200	5100
Food	0	0	0
Altri Rifiuti	0	0	0
Totale	2160	30200	5100

Sulla scorta dei dati storici indicati (22 mesi) si stima la **produzione annua** di rifiuti per ciascuna tipologia di nave espressa in kg:

Rifiuto	Crociera (6)	Mercantile (118)	Petroliera (59)
Sentina	0	0	0
Oli esausti	0	0	0
Sewage	0	0	0
Carta e cartone	0	0	0
Plastica	0	0	0
Legno	0	0	0
Metallo	0	0	0
Vetro	0	0	0
Immondizia	1.080	15100	2550
Food	0	0	0
Altri Rifiuti	0	0	0
totale	1.080	15100	2550

7. PROCEDURE DI UTILIZZO, TIPOLOGIA E CAPACITÀ DEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

In funzione degli accosti (all'interno del porto commerciale, o presso il pontile petroli) sono state determinate le procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, mentre in funzione dei dati storici relativi ai rifiuti conferiti in via ordinaria dalle navi sono stati determinati la tipologia e la capacità degli impianti portuali di raccolta:

- ÷ da terra, valida per il porto commerciale e la Banchina Caboto;
- ÷ da mare, valido per il solo pontile petroli.

8. RACCOLTA CON MEZZI TERRESTRI (PORTO COMMERCIALE E BANCHINA CABOTO)

Le procedure di raccolta svolte con mezzi di terra ed oggetto del presente *Piano*, sono valide per:

- ÷ navi da crociera, che attraccano presso la Banchina Caboto ed il porto commerciale;
- ÷ navi mercantili, che attraccano presso il porto commerciale.

Appresso, si riportano le procedure di raccolta dei rifiuti da esse prodotte, che avverrà da terra a mezzo di un autocarro. Considerata la modesta quantità di dati storici relativi alle operazioni di

raccolta presso tali tipologie di navi, il dimensionamento dell'impianto mobile di terra è stato effettuato sulla base di dati relativi ad altre realtà portuali.

Il porto commerciale di Gaeta costituisce una struttura essenziale per la logistica dei trasporti del Lazio meridionale ed è ubicato al confine meridionale della circoscrizione portuale (lato Formia).

Inoltre, le procedure valide per il porto commerciale sono ritenute valide anche per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi da crociera che attraccano presso la Banchina Caboto, ubicata in pieno centro storico di Gaeta (in prossimità di Punta Stendardo).

8.1 Rifiuti oleosi (Marpol 73/78 – Annesso I)

8.1.1 Oli esausti

Le unità che hanno necessità di conferire gli oli derivanti dalla manutenzione di motori e simili di norma conferiscono tale tipologia di rifiuto all'interno di fusti sigillati della capacità massima di litri 200, che verranno trasferiti sugli automezzi di raccolta con l'ausilio di impianti di sollevamento presente sugli stessi (gru su automezzi). Tali automezzi provvederanno a conferire gli stessi presso impianti di trattamento per rifiuti pericolosi in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art.208 del D.lgs. 152/2006 o da titolo equipollente.

Nel caso si provveda alla raccolta della suddetta tipologia di rifiuti alla rinfusa, gli automezzi dovranno trasportare una sola categoria di rifiuti stante il divieto fissato dall'art.187 del D.lgs. 152/2006. Per il trasporto dei rifiuti imballati potrà essere utilizzato lo stesso mezzo per il trasporto di categorie diverse di rifiuti (nel caso di trasporti di rifiuti pericolosi si dovrà fare riferimento alle norme ADR) avendo cura di evitare la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi o la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

8.1.2 Acque di sentina

Nel caso la nave cisterna avesse necessità di conferire tale tipologia di rifiuto, verranno utilizzate le procedure valide per il conferimento di oli esausti.

8.2 Acque luride (Marpol 73/78 – Annesso IV)

Nel caso la nave avesse necessità di conferire tale tipologia di rifiuto, verranno utilizzate le procedure valide per il conferimento di oli esausti (imballati in fusti della capacità massima di litri 200).

Nel caso si provveda alla raccolta della suddetta tipologia di rifiuti alla rinfusa, gli automezzi dovranno trasportare una sola categoria di rifiuti stante il divieto fissato dall'art.187 del D.lgs. 152/2006. Per il trasporto dei rifiuti imballati potrà essere utilizzato lo stesso mezzo per il trasporto

di categorie diverse di rifiuti (nel caso di trasporti di rifiuti pericolosi si dovrà fare riferimento alle norme ADR) avendo cura di evitare la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi o la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

8.3 Rifiuti solidi (Marpol 73/78 – Annesso V)

8.3.1 Rifiuti alimentari (c.8, art.6, del D.lgs. 197/2021)

Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo delle navi che effettuano tragitti internazionali, si applicano le disposizioni vigenti in materia. Con riferimento ai rifiuti alimentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 197/2021, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della transizione ecologica, si procederà alla revisione del decreto del Ministro della sanità 22 maggio 2001, recante misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo delle navi che effettuano tragitti internazionali. Nelle more della succitata revisione, per i rifiuti alimentari provenienti da paesi extra-UE, si prevederà l'obbligo del loro incenerimento, o del loro conferimento a discarica previo effettuazione di operazioni di sterilizzazione conformemente alle norme UNI 10384/94; le navi provenienti da Paesi extra-UE possono consegnare tale tipologia di rifiuto, all'interno di appositi imballaggi, che verranno trasferiti a bordo di unità navali di raccolta, e quindi trasportati all'interno del porto canale dove verranno trasferiti all'interno di automezzi che provvederanno a conferire gli stessi presso impianti di sterilizzazione o incenerimento per rifiuti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art.208 del D.lgs. 152/2006 o da titolo equipollente.

I rifiuti alimentari per essere trasferiti a terra devono essere confezionati in apposito contenitore, anche flessibile di colore diverso da quello usato per i rifiuti non pericolosi di tipo domestico, ed altra tipologia di rifiuto. Il contenitore utilizzato deve possedere caratteristiche tali da evitare ogni possibile dispersione del suo contenuto.

8.3.2 Rifiuti da attività di tipo domestico (assimilabili agli urbani)

All'interno delle unità scalanti gli ambiti portuali in oggetto si originano rifiuti assimilabili agli urbani che possono essere consegnati, all'interno di appositi imballaggi, agli automezzi che provvederanno a conferire gli stessi presso impianti di trattamento per rifiuti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art.208 del D.lgs. 152/2006 o da titolo equipollente.

I rifiuti assimilabili agli urbani per essere trasferiti a terra devono essere confezionati in apposito contenitore, anche flessibile di colore diverso da quello usato per i rifiuti alimentari, se occupano un volume inferiore ai 10 litri, mentre possono essere conferiti sfusi se hanno dimensioni superiori ai 10 litri e sono manipolabili in sicurezza. Le diverse matrici merceologiche devono essere raggruppate all'interno di uno stesso imballaggio (raccolta differenziata).

8.3.3 Rifiuti da attività manutentiva operativa di bordo

All'interno delle unità scalanti gli ambiti portuali in oggetto si originano rifiuti speciali che possono essere consegnati, all'interno di appositi imballaggi, che verranno trasferiti sugli automezzi di raccolta con l'ausilio di impianti di sollevamento presente sugli stessi (gru su automezzi). Tali automezzi provvederanno a conferire gli stessi presso impianti di trattamento per rifiuti pericolosi in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art.208 del D.lgs. 152/2006 o da titolo equipollente.

I rifiuti speciali per essere trasferiti a terra devono essere confezionati in apposito contenitore, anche flessibile di colore diverso da quello usato per i rifiuti alimentari, se occupano un volume inferiore ai 10 litri, mentre possono essere conferiti sfusi se hanno dimensioni superiori ai 10 litri e sono manipolabili in sicurezza.

8.3.4 Stracci e materiali filtranti

All'interno delle navi si producono stracci e materiali imbevuti di sostanze, anche pericolose, che possono essere consegnati, all'interno di appositi imballaggi, che verranno trasferiti sugli automezzi di raccolta con l'ausilio di impianti di sollevamento presente sugli stessi (gru su automezzi). Tali automezzi provvederanno a conferire gli stessi presso impianti di trattamento per rifiuti pericolosi in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art.208 del D.lgs. 152/2006 o da titolo equipollente.

Gli stracci ed i materiali filtranti per essere trasferiti a terra devono essere confezionati in apposito contenitore, anche flessibile di colore diverso da quello usato per i rifiuti alimentari, avente un volume inferiore ai 10 litri.

8.3.5 Frequenza delle operazioni di raccolta

La produzione media di rifiuti raccolti in via ordinaria dalle navi è stata, nel periodo di riferimento pari a 204 kg/nave. Tale quantità, non si discosta sensibilmente da quella storicamente avuta in precedenza per il medesimo servizio.

In base alla capacità di stoccaggio dedicata alla tipologia di rifiuti raccolti in via ordinaria è mediamente superiore ai 3 m³ per ogni nave, che rapportata alla produzione giornaliera registrata corrisponde alla produzione mensile di tale tipologia di rifiuti.

Considerato che la sosta presso gli ambiti oggetto del Piano e la navigazione verso il successivo porto di scalo hanno durata inferiore ai 30 giorni, è previsto, di norma, un solo intervento della ditta concessionaria al fine di garantire il conferimento dei rifiuti secondo quanto stabilito dal c.1, dell'art.7 del D.lgs. 197/2021, da effettuarsi entro le 24 dall'arrivo della nave nel porto di Gaeta. Resta salva la facoltà della nave di richiedere ulteriori interventi nel caso essa ne ravvisasse la necessità.

8.4 Caratteristiche degli impianti portuali di raccolta di terra

La raccolta dei rifiuti prodotti a bordo delle unità scalanti la circoscrizione portuale di Gaeta avverrà con un autocarro, classe ADR e dotato di gru, avente una capacità di carico di almeno mc.8; tale automezzo verrà utilizzato per il carico e l'avvio a trattamento di rifiuti derivanti dalle operazioni di raccolta effettuate del mezzo nautico.

Infatti, nel caso la capacità di carico minima del mezzo nautico destinato alle operazioni di raccolta fosse saturata (mc.4), l'autocarro ha una capacità di carico residua (mc.4) in grado di soddisfare le necessità del limitato numero di navi ormeggiate presso il pontile petroli che usufruiscono del servizio con le modalità indicate nel presente *Piano*.

La gru installata a bordo dell'autocarro deve avere uno "sbraccio" idoneo a sollevare carichi del peso massimo "in punta" di kg.300. Tale rifiuti possono essere presenti sui mezzi nautici ormeggiati in prossimità dello stesso; pertanto, la distanza dell'autocarro rispetto al ciglio banchina è stabilita dalla posizione dei "new-jersey" anti-caduta, solitamente posizionati a circa ml.2,5 dal ciglio banchina.

I mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere iscritti nelle apposite categorie dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali:

- ÷ categoria 4, rifiuti speciali non pericolosi;
- ÷ categoria 5, rifiuti pericolosi.

9. RACCOLTA CON MEZZI TERRESTRI (PORTO PESCHERECCI ED APPRODI TURISTICI)

Le procedure di raccolta svolte con mezzi di terra aventi ad oggetto i rifiuti prodotti da pescherecci ed unità da diporto e la loro tracciabilità si compongono di procedure e strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale, che entrerà in vigore nel 2023, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e supportata tecnicamente dall'albo nazionale gestori ambientali, nonché agli accordi presi con il Comune di Gaeta.

Il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. In attesa dei decreti attuativi del nuovo sistema, continuano a trovare applicazione i decreti ministeriali precedenti (del 1° aprile 1998 , n. 145 e n. 148) in materia di tenuta dei registri di carico e scarico e di produzione dei formulari per l'identificazione dei rifiuti trasportati.

9.1 Rifiuti prodotti da imbarcazioni da diporto

Conformemente a quanto attualmente avviene nella maggior parte dei porti turistici italiani, poiché è operativamente e logisticamente impossibile organizzare il servizio per i diportisti nelle modalità in cui viene svolto per le navi, i rifiuti urbani ed assimilabili da questi prodotti possono essere depositati direttamente dagli stessi diportisti in idonei punti di raccolta interni alle aree in concessione al gestore dell'approdo turistico, o conferiti direttamente al gestore del servizio urbano con le modalità fissate dal Comune di Gaeta.

Le altre tipologie di rifiuti, dovranno essere conferite al concessionario portuale del servizio in oggetto che provvederà a compilare il Registro Cronologico, indicando nel campo annotazioni come produttore il proprietario ed il nome dell'imbarcazione da diporto e scriverà nella annotazioni "rifiuti provenienti dall'imbarcazione".

9.2 Rifiuti prodotti da pescherecci

Le cooperative e le imprese di pesca marittima producono:

- a) rifiuti urbani o assimilabili;
- b) rifiuti speciali non pericolosi;
- c) rifiuti speciali pericolosi (oli esauriti, batterie, ecc).

Per quanto riguarda la produzione sub a), che costituiscono la gran parte dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni da pesca (contenitori danneggiati per il pesce, scarti di pesce, ecc.), essi continueranno ad essere gestiti secondo le modalità stabilite dal Comune di Gaeta. In presenza di soli rifiuti urbani, le imprese della pesca non avranno l'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Per quanto riguarda i rifiuti speciali non pericolosi, essi dovranno essere conferiti al concessionario portuale del servizio in oggetto che provvederà a gestirli con le modalità previste per le navi maggiori. Le imprese della pesca che producono tale tipologia di rifiuti, non assimilati ai rifiuti urbani, non hanno l'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti non rientrando tra i soggetti di cui al comma 1, lettera b), dell'art 188-ter del D. Lgs. n. 205/10 essendo equiparati agli imprenditori agricoli, e rientrano nell'ambito di applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art 6, comma 5, del D. Lgs. n.154/2004.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi, essi dovranno essere conferiti al concessionario portuale del servizio in oggetto che provvederà a gestirli con le modalità previste per le navi maggiori. Le cooperative e le imprese di pesca, in quanto produttrici di rifiuti pericolosi, saranno obbligate ad iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e ad ottemperare alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.

Non c'è obbligo di iscriversi qualora lo smaltimento di rifiuti venga terziarizzato e quindi affidato ad imprese specializzate (vedi cantieri navali, officine meccaniche, etc.), che dovranno essere iscritte in ogni caso al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, nell'ambito di operazioni di manutenzione. In tal caso le cooperative e le imprese di pesca devono stipulare con queste imprese contratti di manutenzione/assistenza da cui risulti chiaramente l'impegno di questi soggetti a prendere in carico i rifiuti ed assicurarne la tracciabilità.

Permarrà l'obbligo di iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, in quanto le imprese di pesca sono soggetti che producono rifiuti, nel caso in cui la gestione dei rifiuti pericolosi avvenga attraverso il loro conferimento ad impianti portuali e servizi di raccolta od a circuiti organizzati di raccolta, di cui all'art 10 del D. Lgs. n. 205/2010 di recepimento della direttiva europea sui rifiuti. In caso di conferimento ad impianti portuali, in coerenza con quanto contenuto nel D.lgs. n.197/2021, in relazione agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi, l'obbligo degli adempimenti relativi alle comunicazioni in materia di rifiuti spetta al gestore dell'impianto di raccolta. La tracciabilità dei rifiuti ha inizio dall'impianto portuale di raccolta che, conseguentemente, avrà l'obbligo di iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. In caso di conferimento a circuito organizzato di raccolta, l'adempimento degli obblighi di comunicazione dei dati avviene tramite il gestore del servizio di raccolta ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art 7 del D.M. 17 dicembre 2009.

Il gestore dell'impianto portuale o l'incaricato del circuito organizzato di raccolta, al momento del ritiro dei rifiuti, rilascia idonea certificazione di presa in carico del rifiuto pericoloso proveniente dall'imbarcazione appartenente alla cooperativa o all'impresa di pesca. Il documento viene controfirmato dal comandante dell'imbarcazione da pesca, o da un suo delegato, come ricevuta di effettiva consegna dei rifiuti prodotti e di conformità degli stessi a quanto dichiarato in esso.

Per quanto riguarda i contributi che le cooperative o le imprese di pesca devono versare, in quanto assimilate, come sopra evidenziato, alle imprese agricole, si applicano i contributi previsti nell'Allegato II del D.M. 17 dicembre 2009, come integrato dall'art 6 del D.M. 9 luglio 2010.

10. RACCOLTA CON MEZZI NAUTICI (PONTILE PETROLI)

Il pontile, ubicato in loc. Peschiera, realizzato interamente in cemento armato, si dirama in direzione O-E per una lunghezza di circa ml.250, ed è costituito da tre piattaforme da mq.250 collegate tra loro. La zona di mare interessata dal pontile raggiunge un fondale di ml.15.5 lato Formia, e ml.12.5 lato Gaeta.

Il ricevimento e l'invio di idrocarburi liquidi avviene per mezzo di navi cisterna che attraccano al pontile attraverso un sistema di bracci a snodo, utilizzando n.3 bracci del diametro DN200 (8") sul lato Gaeta, e n.3 bracci dello stesso diametro lato Formia. I bracci sono collegati agli oleodotti di trasferimento mediante valvole di intercettazione.

In considerazione della tipologia infrastrutturale, il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle petroliere scalanti il pontile avviene dal mare, con appositi mezzi nautici che provvedono a trasbordare i rifiuti raccolti all'interno di automezzi di trasporto presso una banchina dedicata del porto commerciale.

10.1 Rifiuti oleosi (Marpol 73/78 – Annesso I)

10.1.1 Oli esausti

Le navi che hanno necessità di conferire gli oli derivanti dalla manutenzione di motori e simili possono consegnare tale tipologia di rifiuto all'interno di fusti sigillati della capacità massima di litri 200 che verranno trasferiti a bordo di unità navali di raccolta a mezzo di dispositivi meccanici in dotazione alla nave, e quindi trasportati all'interno del porto commerciale dove verranno trasferiti, con l'ausilio di impianti di sollevamento di terra (gru su automezzi), all'interno di mezzi che provvederanno a conferire gli stessi presso impianti di trattamento per rifiuti pericolosi in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art.208 del D.lgs. 152/2006 o da titolo equipollente.

10.1.2 Acque di sentina

Nel caso la nave cisterna avesse necessità di conferire tale tipologia di rifiuto, verranno utilizzate le procedure valide per il conferimento di oli esausti (imballati in fusti della capacità massima di litri 200).

10.2 Acque luride (Marpol 73/78 – Annesso IV)

Nel caso la nave cisterna avesse necessità di conferire tale tipologia di rifiuto, verranno utilizzate le procedure valide per il conferimento di oli esausti (imballati in fusti della capacità massima di litri 200).

10.3 Rifiuti solidi (Marpol 73/78 – Annesso V)

10.3.1 Rifiuti alimentari (c.8, art.6, del D.lgs. 197/2021)

Dalla produzione e dal consumo di cibi e vivande provenienti da Paesi extra-UE si originano rifiuti alimentari per i quali l'art.3 del decreto del Ministro della sanità 22.05.2001 prevede l'obbligo del loro incenerimento, o del loro conferimento a discarica previa effettuazione di operazioni di sterilizzazione conformemente alle norme UNI 10384/94 (entro 90 giorni dalla data di entrata in

vigore del D.Lgs. 197/2021, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della transizione ecologica, si procederà alla revisione del succitato decreto del Ministro della sanità (22.05.2021); le navi provenienti da Paesi extra-UE possono consegnare tale tipologia di rifiuto, all'interno di appositi imballaggi, che verranno trasferiti a bordo di unità navali di raccolta, e quindi trasportati all'interno del porto commerciale dove verranno trasferiti all'interno di automezzi che provvederanno a conferire gli stessi presso impianti di sterilizzazione o incenerimento per rifiuti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art.208 del D.lgs. 152/2006 o da titolo equipollente.

I rifiuti alimentari per essere trasferiti a terra devono essere confezionati in apposito contenitore, anche flessibile di colore diverso da quello usato per i rifiuti non pericolosi di tipo domestico, ed altra tipologia di rifiuto. Il contenitore utilizzato deve possedere caratteristiche tali da evitare ogni possibile dispersione del suo contenuto.

10.3.2 Rifiuti da attività di tipo domestico (assimilabili agli urbani)

All'interno di ogni nave si originano rifiuti assimilabili agli urbani che possono essere consegnati, all'interno di appositi imballaggi, ai mezzi nautici di raccolta che li trasporteranno all'interno del porto commerciale, dove verranno trasferiti all'interno di automezzi che provvederanno a conferire gli stessi presso impianti di trattamento per rifiuti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art.208 del D.lgs. 152/2006 o da titolo equipollente.

I rifiuti assimilabili agli urbani per essere trasferiti a terra devono essere confezionati in apposito contenitore, anche flessibile di colore diverso da quello usato per i rifiuti alimentari, se occupano un volume inferiore ai 10 litri, mentre possono essere conferiti sfusi se hanno dimensioni superiori ai 10 litri e sono manipolabili in sicurezza. Le diverse matrici merceologiche devono essere raggruppate all'interno di uno stesso imballaggio (raccolta differenziata).

10.3.3 Rifiuti da attività manutentiva operativa di bordo

All'interno delle navi si originano rifiuti speciali che possono essere consegnati, all'interno di appositi imballaggi, ai mezzi nautici di raccolta che li trasporteranno all'interno del porto commerciale, dove verranno trasferiti all'interno di automezzi che provvederanno a conferire gli stessi presso impianti di trattamento per rifiuti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art.208 del D.lgs. 152/2006 o da titolo equipollente.

I rifiuti speciali per essere trasferiti a terra devono essere confezionati in apposito contenitore, anche flessibile di colore diverso da quello usato per i rifiuti alimentari, se occupano un volume inferiore ai 10 litri, mentre possono essere conferiti sfusi se hanno dimensioni superiori ai 10 litri e sono manipolabili in sicurezza.

10.3.4 Stracci e materiali filtranti

All'interno delle navi si producono stracci e materiali imbevuti di sostanze, anche pericolose, che possono essere consegnati, all'interno di appositi imballaggi, ai mezzi nautici di raccolta che li trasporteranno all'interno del porto commerciale, dove verranno trasferiti all'interno di automezzi che provvederanno a conferire gli stessi presso impianti di trattamento per rifiuti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art.208 del D.lgs. 152/2006.

Gli stracci ed i materiali filtranti per essere trasferiti a terra devono essere confezionati in apposito contenitore, anche flessibile di colore diverso da quello usato per i rifiuti alimentari, avente un volume inferiore ai 10 litri.

10.4 Caratteristiche degli impianti portuali di raccolta galleggianti

La raccolta dei rifiuti prodotti a bordo delle navi che scalano il pontile petroli, avverrà con un mezzo nautico con capacità di carico superiore ai mc.4 (litri 4.000), in grado di raccogliere rifiuti solidi o imballati.

Infatti, la produzione giornaliera di rifiuti raccolti in via ordinaria dalle navi che scalano gli ambiti oggetto del Piano è stimata essere pari a kg.121/nave, corrispondente ad un volume di circa 120 litri. Una capacità di carico di mc.4 (4.000 litri) assicura la possibilità di raccogliere la produzione almeno bisettimanale di tale tipologia di rifiuti.

Come stabilito dalla *Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acque interne*, con prot.5397 del 04.04.2012, non può essere invocata la fattispecie di "uso in conto proprio", in tutti i casi in cui l'impresa intesa come organizzazione complessa ed unitaria, viene messa a disposizione di terze parti. Considerato che l'attività di ritiro e trasporto rifiuti viene effettuata a mezzo di mezzi nautici che vengono messi a disposizione di parti terze (le navi) non potranno essere utilizzati mezzi nautici iscritti per il servizio in "uso conto proprio". Inoltre, dovendo il mezzo nautico svolgere attività di ritiro e trasporto rifiuti provenienti dalle navi, esso dovrà possedere il certificato di idoneità al trasporto dei rifiuti rilasciato dall'Usmaf territorialmente competente.

Inoltre, il mezzo nautico deve essere certificato anche per il trasporto di merci pericolose, e la relativa idoneità sia valutata dalla locale Autorità Marittima in relazione agli artt. 66 e 67 del C.d.N. e 60 del Regolamento al C.d.N..

11. FREQUENZA DEL SERVIZIO

La produzione giornaliera di rifiuti raccolti in via ordinaria dalle navi è stimata essere inferiore alla capacità di stoccaggio dedicata alla tipologia di rifiuti raccolti in via ordinaria, che è mediamente superiore ai mc.10 per ogni nave, che rapportata alla produzione giornaliera registrata corrisponde alla produzione almeno settimanale di tale tipologia di rifiuti.

Rifiuto	Crociera	Mercantile	Petroliera
Sentina	256	2.443	0
Altri Rifiuti	483	494	121
totale	739	2.937	121

Considerato che la sosta presso gli ambiti oggetto del *Piano* e la navigazione verso il successivo porto di scalo hanno durata inferiore alla produzione di rifiuti che è stimata verificarsi in tale periodo, è previsto, di norma, un solo intervento della ditta concessionaria al fine di garantire il conferimento dei rifiuti secondo quanto stabilito dal c.1, dell'art.7 del D.lgs. 197/2021, da effettuarsi entro le 24 dall'arrivo della nave all'ormeggio. Resta salva la facoltà della nave di richiedere ulteriori interventi nel caso essa ne ravvisasse la necessità.

Considerata la limitata quantità di rifiuti, non urbani o assimilati, prodotti dai pescherecci ed dalle unità da diporto, si considera saltuario l'utilizzo del servizio portuale da parte di tale tipologia di navi.

12. INDICAZIONE AREA PORTUALE RISERVATA AD IMPIANTI DI RACCOLTA

I rifiuti raccolti dalle navi che fanno scalo nella circoscrizione portuale di Gaeta verranno avviati direttamente presso impianti di trattamento rifiuti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art.208 del D.lgs. 152/2006 o da titolo equipollente, pertanto non vi è alcuna area demaniale portuale presso la quale possono essere depositati temporaneamente i rifiuti raccolti.

13. PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE DELLE EVENTUALI INADEGUATEZZE RILEVATE NEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

Le inadeguatezze rilevate dagli utenti negli impianti portuali di raccolta possono essere segnalate alla Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro settentrionale.

14. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELL'USO EFFETTIVO DEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

Poiché la notifica effettuata dal Comandante della nave è equiparata, per la nave, alla compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti indicati in tale notifica (art. 193 del D.lgs. 152/2006), ed è considerata un adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 25.01.1994, n.70 (Modello Unico Dichiarazione) e di tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti (art. 190 del D.lgs. 152/2006), le cui modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta del porto di Gaeta verranno determinate in funzione degli accosti.

15. DESCRIZIONE MODALITÀ REGISTRAZIONE QUANTITATIVI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI (c.4, art.8, del D.lgs. 197/2021)

Il concessionario del servizio ecologico portuale provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale (MUD) ed alla tenuta dei registri previsti dal D.lgs. 152/2006 circa la tracciabilità dei rifiuti raccolti, nonché, all'iscrizione nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

Tali dati vengono mensilmente trasmessi all'Ufficio Ambiente dell'Autorità Portuale in un formato conforme a quanto stabilito dalla L.70/94.

16. STIMA DEGLI ONERI CORRELATI ALL'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

La tipologia e quantità di rifiuti raccolti dalla data di inizio dello svolgimento delle attività in conformità al D.lgs. 197/2021, confermano il fatto che non sono necessarie strutture fisse da destinare alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti la circoscrizione portuale di Gaeta.

Pertanto, sulla scorta della tipologia e quantità di rifiuti conferiti in via ordinaria dalle navi, le operazioni di raccolta avverranno con mezzi mobili e galleggianti aventi le seguenti caratteristiche:

- ÷ mezzo nautico, con capacità di carico da almeno mc.4,
- ÷ autocarro ADR con gru, con capacità di carico di almeno mc.8.

Il costo del mezzo nautico è stato stimato in base ai costi associati al suo utilizzo (ammortamento e carburante); tale mezzo nautico deve avere caratteristiche in grado di soddisfare le esigenze del servizio, *in primis* la possibilità di navigare in mare aperto e di approcciare in sicurezza la manovra di ingresso al porto ove esso ormeggia, ed avere un adeguata capacità di carico; mentre, il costo orario dell'autocarro è stato desunto da quello indicato in prezzari regionali/nazionali per un auto-compattatore di analoga capacità.

Il personale impiegato in maniera esclusiva e diretta nelle operazioni di raccolta è previsto essere costituito da n.3 operatori, idonei alle operazioni di raccolta ed alla conduzione del mezzo nautico (capo-barca e addetto raccolta). Il costo del personale è stato desunto dal vigente D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto *la Determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali*.

Al fine di tenere conto dei costi generali (pratiche autorizzative, adempimenti amministrativi) tutti i costi unitari non desunti da prezzari sono stati maggiorati del 15%.

Inoltre, per dare corso al servizio è necessario predisporre un serie di accorgimenti in materia di sicurezza, di cui appresso si indicano i costi e che concorrono a determinare i costi fissi correlati all'istituzione del servizio, che sono stimati in € 381.304,80/anno:

Voce di costo	Ammontare (€/anno)
Personale	152.201,19
Uso mezzo nautico	41.279,81
Nolo autocarro (già comprensivo costi generali ed utile)	42.660,50
Costi inerenti la sicurezza	6.789,95
Trattamento rifiuti	95.088,00
Costi generali (non ricompresi in prezziari)	43.285,35
totale	381.304,80

17. TARIFFE DEL SERVIZIO

Al fine di garantire l'equità e la trasparenza delle tariffe, le quote tariffarie sotto indicate sono valide per l'intero arco della giornata (tutte le 24 ore) per l'intero anno solare (365 giorni anno). Sono stati definiti tre distinti regimi tariffari, validi per:

- ÷ il pontile petroli;
- ÷ il porto commerciale e la Banchina Caboto;
- ÷ pescherecci ed unità da diporto che hanno necessità di conferire rifiuti diversi da quelli gestiti dal Comune di Gaeta.
- ÷ Il regime tariffario indicato nel presente *Piano*, è stato determinato applicando i contenuti nell'Allegato IV al D.lgs. 197/2021, il quale prevede che l'Autorità competente determina l'importo della tariffa prevedendo:
 - a) una tariffa indiretta indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire almeno il 35% degli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti;
 - b) una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave agli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire la parte dei costi non coperta dalla quota di cui alla lettera a).

17.1 Tariffa Indiretta

La tariffa indiretta indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, copre tutti gli oneri relativi all'istituzione del servizio, ad eccezione di quelli associati al trattamento dei rifiuti conferiti in via ordinaria. Essa è differenziata in funzione della tipologia di nave servita, per tenere conto del loro numero, e dell'impegno specifico delle risorse necessarie a dare corso al servizio.

<i>Tipologia nave</i>	<i>Tariffa indiretta</i>	
Petroliere presso pontile petroli	2.202,71	€/accosto
Mercantili presso porto commerciale	789,04	€/accosto
Crociere presso Banchina Caboto/porto commerciale	1.183,56	€/accosto
Pescherecci	0,00	€/anno
Unità da diporto	0,00	€/anno

La tariffa indiretta copre tutti i costi, ad eccezione di quelli di trattamento, associati al primo intervento sotto-bordo di un mezzo nautico o terrestre in grado di raccogliere fino a mc.4 di rifiuti.

17.2 Quota variabile

Il conferimento dei rifiuti da parte della nave comporta l'applicazione di tariffe da corrispondersi per l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta, che gli oneri associati al trattamento dei rifiuti conferiti in via ordinaria. Tali tariffe sono correlate alle modalità di raccolta, ed al quantitativo ed alla tipologia di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave:

<i>Descrizione</i>	<i>Marpol</i>	<i>Imballaggio</i>	<i>Tariffa</i>	
Oli esausti	I	fusti/taniche	0,00	€/tonn
Rifiuti di sentina	I	fusti/taniche	200,00	€/tonn
Rifiuti alimentari	V	sacchi/big-bag	1.000,00	€/tonn
Rifiuti assimilabili ai RRSSUU	V	sacchi/big-bag	350,00	€/tonn

Per il trattamento finale di altre tipologie di rifiuti il Concessionario provvederà a fornire quotazioni specifiche, applicando le tariffe indicate nei vigenti tariffari regionali e nazionali. Per tariffare attività non indicate nei vigenti tariffari regionali e nazionali, la ditta Concessionaria selezionerà gli eventuali fornitori con procedure conformi al D.lgs. 163/2006, ed applicherà (secondo quanto previsto dalla "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio") ai costi ribassati in sede di offerta della selezione dei fornitori una maggiorazione del 15.0%, per le spese generali sostenute per dare corso a tali attività.

Per interventi sottobordo successivi al primo (in quanto vengono conferiti rifiuti in quantità superiore ai mc.4, o per esigenze operative di bordo) la nave (ad eccezione dei pescherecci e delle unità da diporto) corrisponderà alla ditta una somma posta a copertura dei costi di raccolta e trasporto non coperti dalla quota fissa, come indicato nella successiva tabella.

<i>Tipologia nave</i>	<i>Diritto di chiamata</i>	
Petroliere presso pontile petroli	473,75	€/intervento
Mercantili presso porto commerciale	208,10	€/intervento
Crociere presso Banchina Caboto/porto commerciale	208,10	€/intervento

Per soste sotto-bordo che si prolungano oltre i 30 minuti, viene applicata una maggiorazione del 30% dei diritti di chiamata sopra indicati; tale maggiorazione si cumula ogni 30 minuti o frazione.

17.3 Adeguamento quote al TIP

Allo scadere di ogni anno solare, le quote prima indicate saranno adeguate in funzione del Tasso di Inflazione Programmato (TIP) indicato nel Documento di Programmazione Economica Finanziaria dell'anno di riferimento.

18. PROCEDURE RELATIVE ALLE CONSULTAZIONI PERMANENTI SOGGETTI INTERESSATI – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Con cadenza almeno triennale l'Autorità di Sistema Portuale convocherà i soggetti interessati al fine di verificare l'applicazione del *Piano* ed adeguare lo stesso al variare dei traffici portuali e della normativa connessa.

19. RESPONSABILI ATTUAZIONE PIANO

Responsabile dell'attuazione del Piano è L'AdSP quale autorità competente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera l) del D.Lgs.197/2021 (Sanzioni ed organi di controllo: come definiti dall'art. 16 del D.Lgs. n. 197/2021 e dall'ordinamento giuridico vigente.

20. ISPEZIONI, ORGANI DI CONTROLLO e SANZIONI

Ai sensi dell'art.10 e 11 del D.lgs. 197/2021, l'Autorità Marittima eseguirà le previste ispezioni, anche casuali, per verificarne la conformità al citato decreto.

Le potestà sanzionatorie sono quelle definite dall'articolo 16 del d.lgs. 197/2021.

Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di cui all'art 2, comma 1, lettera f), che non provvede agli adempimenti di cui all'art 4 comma 8, si applicano le sanzioni previste dall'art 258, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

21. INFORMAZIONE UTENTI

Il Concessionario allo scopo di informare i soggetti interessati fornirà loro un documento informativo contenente:

- ÷ l'importanza del corretto conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi;
- ÷ l'elenco dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico trattati;
- ÷ la descrizione delle procedure per il conferimento;
- ÷ le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali;

÷ la descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione.

1. Navi oggetto del servizio

1.1 Petroliere	76 unità
Navigazione	1,0 ore/unità
Approntamento, sosta sotto-bordo, ecc.	2 ore/unità
Durata servizio	2 ore/unità
Interventi annui	76 interventi anno
Ore servizio	304 ore anno
	53,4%
1.2 Mercantili	122 unità
Durata servizio	2 ore/unità
Interventi annui (quadrimestrale)	122 annui
Ore servizio	244 ore anno
	42,9%
1.3 Crociera	7
Durata servizio	3 ore/unità
Interventi annui	7 interventi anno
Ore servizio	21 ore anno
	3,7%
Ore servizio raccolta rifiuti	569 ore/anno
Ore servizio trasbordo rifiuti	102,5 ore/anno
	671,5
Ore lavorative teoriche	1.877 ore/anno
	36% teoriche

2. Quantità rifiuti

Singola nave	Crociera (CV)	Mercantile (CV)	Petroliera (FCO)
Sentina	256	2.443	0
Oli esausti	2	12	0
Sewage	22	40	0
Carta e cartone	9	1	0
Plastica	1	1	0
Legno	57	2	0
Metallo	3	0	0
Vetro	73	0	0
Immondizia	182	109	63
Food	94	104	47
Altri Rifiuti	40	225	11
totale	739	2.937	121
Per tipologia di nave	Crociera	Mercantile	Petroliera
Sentina	1.792	298.046	0
Oli esausti	14	1.464	0
Sewage	154	4.880	0
Carta e cartone	63	122	0

Plastica	7	122	0
Legno	399	244	0
Metallo	21	0	0
Vetro	511	0	0
Immondizia	1.274	13.298	4.788
Food	658	12.688	3.572
Altri Rifiuti	280	27.450	836
totale	5.173	358.314	9.196

Petroliere	9.196 kg.
Mercantili	358.314 kg.
Crociera	5.173 kg
	372.683 kg

3. Personale

Capobarca (5A)	50.973,61 €/anno	DM 22.11.13 (ott. 13)
Numero capobarca	2 unità	
Addetto raccolta (2B)	38.253,97 €/anno	DM 22.11.13 (ott. 13)
Numero operai addetti raccolta	1 unità	
Mantenimento abilitazione navigazione	4.000,00 €/unità x anno	
Imbarcati	3 unità	
Costo personale	152.201,19 €/anno	
Costi generali associati (15%)	22.830,18 €/anno	Prezzario Lazio 2012

4. Mezzo nautico

4.1 Ammortamento

Costo acquisto nautico	250.000,00 €.	
Durata ammortamento	15 anni	
Interessi bancari (5% x 15 anni)	105.857,13 €.	Interessi banca medi
Ammortamento annuo	23.723,81 €/anno	

4.2 Carburante

Consumo carburante in navigazione	0,45 litri/CV/ora	
Potenza moto-barca	300 CV	
Distanza porto canale/nave in rada	6 miglia N	
Velocità di crociera	12 nodi	
Durata viaggio A/R	1,0 ore	
Carburante per navigazione	135 litri	
Durata uso moto-barca non navigante	1 ore	
Consumo carburante non navigante	30 litri/ora	
Carburante durante soste	30 litri	
Carburante	165 litri	
Costo carburante	1,40 €/litro	Gasolio defiscalizzato
Carburante	17.556,00 €/anno	
Costo mezzo nautico	41.279,81 €/anno	
Costi generali associati (15%)	6.191,97 €/anno	Prezzario Lazio 2012

5. Autocarro raccolta

Nolo a caldo mezzo (mc.5)	41,62 €/ora	DEI 2005 (N04245a)
Giornate utilizzo	205 gg/anno	
Utilizzo giornaliero	5 ore/giorno	
Costo annuo autocarro	42.660,50 €/anno	

6. Oneri della Sicurezza

Costi per sicurezza	6.789,95 €/anno
Petroliere (pontile petroli)	3.627,67 €/anno
Mercantili (porto commerciale)	2.911,68 €/anno
Crociera (banchina Caboto)	250,60 €/anno
6.789,95 €/anno	

7. Trattamento rifiuti

Sentina - 130403	299,838 tonn/anno	
Tariffa 130403	200,00 €/tonn	
	59.967,60 €/anno	
Food - 180103	16,918 tonn/anno	
Tariffa 180103	1.000,00 €/tonn	
	16.918,00 €/anno	
Immondizia - 200301	19,360 tonn/anno	
Tariffa 200301	350,00 €/tonn	
	6.776,00 €/anno	
Altri rifiuti	28,566 tonn/anno	
Tariffa media altri rifiuti	400,00 €/tonn	
	11.426,40 €/anno	
Treatmento rifiuti	95.088,00 €/anno	
Costi generali associati (15%)	14.263,20 €/anno	Prezzario Lazio 2012

8. Oneri per istituire servizio

Personale	152.201,19 €/anno	
Mezzo nautico	41.279,81 €/anno	
Autocarro raccolta	42.660,50 €/anno	
Oneri sicurezza	6.789,95 €/anno	
Treatmento rifiuti	95.088,00 €/anno	
Sub-totale	338.019,45 €/anno	
Costi generali (15%)	43.285,35 €/anno	Solo x non tariffe
Onere annuo	381.304,80 €/anno	
Durata concessione	5 anni	
Valorepresunto concessione	1.906.523,99 €.	

9. Quota Fissa

9.1 Pontile petroli (petroliere)	167.405,83 €/anno
	2.202,71 €/accosto
9.2 Porto commerciale (mercantili)	96.262,85 €/anno

	789,04 €/accosto
9.3 Banchina Caboto (crociere)	8.284,92 €/anno
	1.183,56 €/accosto
9.4 Quota fissa	271.953,60 €/anno
	71%
10 Quota variabile	
10.1 Smaltimento rifiuti	109.351,20 €/anno
	29%
10.2 Diritti di chiamata successivi al primo	
Costo carburante	265,65 €/servizio
Diritto di chiamata a terra	208,10 €/servizio
Diritto di chiamata a mare	473,75 €/servizio